



STIP Società Ticinese Imprenditori di Ponteggi
STEE Société Tessinoise des Entrepreneurs en Echafaudages
TGVV Tessiner Gerüstbau-Unternehmer-Verband

STATUTI

Ragione sociale, forma giuridica, sede

Articolo 1

- 1.1 La „Società Ticinese degli Imprenditori di Ponteggi“ (STIP) è una associazione ai sensi dell’art. 60 ss del codice civile svizzero, che raggruppa le imprese di ponteggi e le imprese di produzione del materiale per ponteggi.
- 1.2 La sede della STIP è a Locarno.
- 1.3 La „Società Ticinese degli Imprenditori di Ponteggi“ è membro della „Società Svizzera Imprenditori di ponteggi“.

Articolo 2

- 2.1 La STIP si impegna a difendere l’indipendenza degli imprenditori di ponteggi, I suoi scopi principali sono i seguenti:
- promuovere la formazione e il perfezionamento professionale;
 - ricercare una collaborazione fruttuosa fra datori di lavoro, fra le imprese e i dipendenti o le organizzazioni che li rappresentano, così come con organizzazioni professionali;
 - difendere gli interessi professionali dei membri in senso largo, in particolare attraverso una politica di informazione adeguata nei quadri delle istituzioni esistenti, presso le autorità e le organizzazioni dei lavoratori per assicurare il coordinamento degli interessi comuni dell’economia della costruzione.

Articolo 3

- 3.1 La STIP assolve ai suoi compiti prestando l’assistenza ai suoi membri nella misura del possibile e nei limiti dei suoi statuti. Essa è competente per la salvaguardia degli interessi dei suoi membri. L’associazione regionale si sforza di realizzare gli obiettivi della STIP nel territorio cantonale o regionale. All’associazione incombe occuparsi dei problemi inerenti il loro campo d’attività.
- 3.2 Per l’esecuzione dei suoi scopi, la STIP prende tutte le misure che ritiene utili, in particolare essa può:
- pubblicare dei consigli e della documentazione;
 - affiliarsi ad altre organizzazioni accettando gli obblighi che ne conseguono;
 - seguire l’evoluzione nella regione del materiale di ponteggi e salvaguardare gli interessi corrispondenti dei suoi soci.

Articolo 4

- 4.1 Le pubblicazioni e le comunicazioni della STIP vengono emesse tramite circolari o lettere.

Membro e associazioni regionali

Articolo 5

- 5.1 L'adesione alla STIP è aperta alle persone fisiche e giuridiche operanti principalmente nel ramo della costruzione di ponteggi e alle imprese rappresentanti la loro posa iscritte nel CAN 114. Queste persone o ditte devono essere domiciliate in Svizzera. Gli aderenti in espansione che creano altre succursali, filiali, punti vendita, ecc. sono tenute a sottoscrivere una nuova adesione e a pagare la corrispondente quota.
- 5.2 Gli interessati che desiderano diventare membri della STIP devono inviare la loro domanda al presidente della società. L'adesione di nuovi membri può essere accettata dal Comitato con riserva dell'accordo della prossima Assemblea Generale.
- 5.3 Il diritto di membro si perde in seguito a decesso, cessazione di attività, radiazione della ragione sociale dal Registro di commercio, dimissione, esclusione o perdita dei diritti societari.
- 5.4 I membri della STIP possono inoltrare le dimissioni per la fine di un anno civile. Le dimissioni devono essere inoltrate per lettera raccomandata, indirizzata alla sede della STIP, minimo sei mesi prima.

Articolo 6

- 6.1 Nell'ambito delle disposizioni statutarie, tutti i membri della STIP hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.
- 6.2 Ogni membro ha diritto di beneficiare delle prestazioni e istituzioni della STIP nel limite degli statuti.
- 6.3 Per la propria adesione alla STIP, ogni ditta-membro così come le sue succursali, accettano i presenti statuti, i regolamenti, le decisioni e le istituzioni degli organi della società. Per contro, i membri hanno l'obbligo di promuovere in ogni caso gli interessi della STIP.

Articolo 7

- 7.1 I membri che agiscono contro le disposizioni statutarie e ai regolamenti che non si conformano alle decisioni direttive e alle istruzioni degli organi della STIP o che, tramite il loro comportamento, recano danno agli interessi della STIP, possono vedersi infliggere dal tribunale arbitrale, tenuto conto dell'errore commesso e dell'importanza della ditta, una multa o nel caso estremo essere escluso dalla STIP. Queste due sanzioni possono essere accumulate.

Articolo 8

- 8.1 L'esclusione di un membro deve essere decisa dalla Assemblea Generale con la maggioranza dei terzi dei votanti.
- 8.2 L'esclusione deve essere comunicata al membro cui concerne per lettera raccomandata con l'indicazione dei motivi.
- 8.3 Il membro oggetto d'esclusione ha il diritto di ricorrere presso il tribunale arbitrale.

Articolo 9

- 9.1 E' obbligatoria l'appartenenza simultanea di un membro della STIP alla SISP.

Organi della società

Articolo 10

- 10.1 Gli organi della STIP sono:
- L'Assemblea Generale (AG)
- Il comitato di direzione (CD)

L'Assemblea Generale

Articolo 11

- 11.1 L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo ogni anno in primavera. Le date saranno fissate ad ogni assemblea generale per l'anno seguente.
- 11.2 La convocazione è inviata sotto forma di lettera, almeno 30 giorni prima dell'assemblea, dal comitato di direzione.
- 11.3 Le proposte dei membri devono essere inviate per lettera al comitato di direzione, almeno 45 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria.
- 11.4 Delle assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal comitato di direzione. Su domanda di almeno un quinto di tutti i membri, deve essere indetta un'assemblea generale straordinaria. La convocazione inviata per lettera deve pervenire ai membri almeno 20 giorni prima.
- 11.5 Il presidente coordina il dibattito. In caso di impedimento, esso è sostituito dal vice presidente.

Articolo 12

- 12.1 All'assemblea generale, ogni membro dispone di un solo voto, anche se si tratta di società in nome collettivo. Le succursali che sono affiliate ad una sezione regionale e che pagano la quota annuale hanno pure diritto di voto all'assemblea generale.
- 12.2 L'assemblea generale prende le decisioni in base alla maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 13

I seguenti oggetti sono di competenza dell'assemblea generale:

- 13.1 Approvazione del verbale della precedente assemblea generale
- 13.2 Approvazione del rapporto e dei conti dell'anno trascorso
- 13.3 Approvazione del budget
- 13.4 Stabilisce l'ammontare della tassa annuale
- 13.5 Elezione del presidente e dei membri del comitato di direzione, così come dei revisori
- 13.6 Elezione del seggio
- 13.7 Ammissione dei membri
- 13.8 Stabilire le competenze del comitato di direzione
- 13.9 Modifica degli statuti
- 13.10 Decisioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione della società
- 13.11 Dignità

Il comitato di direzione

Articolo 14

- 14.1 Il comitato di direzione è costituito da 3 membri: un presidente, un responsabile finanziario e un segretario. Uno di questi membri diventa vice-presidente.

- 14.2 I membri del comitato direttivo sono eletti tutti gli anni in occasione dell'assemblea generale.

Organo di controllo

Articolo 15

- 15.1 L'organo di controllo si compone di un membro della STIP.
15.2 Il membro dell'organo di controllo (revisore) è eletto dall'assemblea generale con un mandato di due anni.
15.3 Il revisore deve allestire un rapporto scritto sui conti annuali e sul bilancio finale.

Tribunale arbitrale

Articolo 16

- 16.1 Tutti i conflitti che intervengono fra i membri, fra gli organi della società e le associazioni regionali a proposito dei presenti statuti o dei regolamenti, prescrizioni, norme, istruzioni che ne derivano o contratti conclusivi, vengono risolti da un tribunale arbitrale, sotto riserva di eventuali vie di ricorso secondo il codice di procedura civile.
16.2 Il tribunale arbitrale è composto da un presidente giurista e da due arbitri.
16.3 Il tribunale arbitrale sarà designato di volta in volta dal comitato di direzione.

Finanze

Articolo 17

- 17.1 Ogni aderente è tenuto a pagare una quota annuale il cui importo è determinato ogni anno dall'assemblea generale.
17.2 Per i nuovi membri, l'assemblea generale può fissare una somma di entrata
17.3 Le quote annuali servono a coprire le spese risultanti dalla attività della STIP.
17.4 Un membro che lascia la STIP perde immediatamente ogni pretesa verso la stessa e ogni diritto verso le finanze della società.
17.5 La società risponde dei suoi impegni solo fino alla disponibilità delle sue finanze, la responsabilità personale dei membri è esclusa.
17.6 L'anno contabile della STIP corrisponde all'anno civile.

Validità

Articolo 18

- 18.1 I presenti statuti sono stati accettati dall'assemblea generale della STIP il 12 settembre 2003 ed entrano in vigore con effetto immediato.

Per l'Assemblea Generale:

Presidente
Parisi Carmela

Vice-presidente
Hildebrand Jasmine